



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Como Prestino – Breccia
Via Picchi 6 – 22100 Como - Tel: 031 507192 - Fax: 031 5004738
WWW.ICCOMOPRESTINO.EDU.IT - E-MAIL: COIC81300N@ISTRUZIONE.IT - PEC:
COIC81300N@PEC.ISTRUZIONE.IT
CF:80020220135 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF74US - CODICE IPA: ISTSC_COIC81300N

Prot. n. 3679/I.1

Como, 20/10/2019

A tutto il personale in servizio

Al DSGA

Al sito

Oggetto: CIRCOLARE SULL'OBBLIGO DI VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LE ATTIVITA' DIDATTICHE

Si richiede ai Collaboratori scolastici e ai Referenti di plesso di assicurarsi la firma per presa visione della circolare che segue.

La seguente comunicazione pubblicata sul sito istituzionale della scuola, ha funzione di ribadimento dei compiti e delle responsabilità del personale scolastico in materia di vigilanza degli alunni iscritti a questo Istituto Comprensivo ed ha valore di notifica a tutti gli interessati.

Si allega lista di distribuzione con nominativi per firme.

Nell'affrontare il tema della responsabilità civile e patrimoniale del personale docente in materia di vigilanza sugli alunni, questo scritto vuole essere un contributo finalizzato a:

- offrire alcuni elementi di chiarezza giuridica
- evidenziare alcuni punti "critici"
- contribuire infine a sostenere, attraverso la riflessione professionale e la funzione del dirigente scolastico, l'emergenza educativa, sempre più complessa e pressante.

Quadro normativo di riferimento:

- art. 2048 del Codice Civile relativo alla responsabilità del personale insegnante delle scuole sia private che pubbliche;
- art.61 della L. 11 luglio 1980 n. 312 concernente la disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente educativo e non docente;
- art.10 lettera a) del Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione n. 297 /94 in cui si prevede che il Consiglio di circolo o di istituto delibera sull'adozione del regolamento interno che " deve stabilire le modalità per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima ".
- art. 42, comma 5 del CCNL del 14.8.95 e ss. Sequenze fino alla vigente
- CCNL 2016/2018 che mantiene il contenuto dell'art. 29 del CCNL precedente

Gli insegnanti in genere sono responsabili dei danni causati a terzi dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Ove si tratti di docenti di una scuola pubblica la responsabilità si estende alla pubblica amministrazione in virtù del principio organico ai sensi dell'art.28 della Costituzione.

Illecito è (art. 2043 c.c.) qualunque fatto doloso (intenzionale) o colposo (inosservanza di leggi, regolamenti, ordini), che cagiona ad altri un danno ingiusto e obbliga chi lo commette a risarcire il danno.

Presupposto è che il fatto avvenga nel periodo in cui l'allievo si trovi sotto la vigilanza del docente e che il docente non sia riuscito a dare la prova di non aver potuto impedire il fatto.

La scuola chiamata in giudizio deve dare la prova di aver fatto di tutto per evitare il danno (disposizioni organizzative, di sicurezza, formazione dei docenti, professionalità, conoscenza dei propri doveri e compiti etc. etc.).

Con precedenti disposizioni è già stato chiarito che all'atto della relazione sull' infortunio occorso ad alunni durante l'orario scolastico, occorre precisare tutte le circostanze in cui avviene il fatto, dettagliando l'occasione in cui il danno è avvenuto, le condizioni dei luoghi, le attività didattiche in corso, etc. etc.

La responsabilità (oggettiva ed aggravata) disciplinata dall'art. 2048 CC è di natura extracontrattuale ed opera in caso di "danno cagionato dal fatto illecito degli allievi nel tempo in cui sono sotto la vigilanza".

Nei casi di autolesione invece (cioè di danni che lo studente cagioni a se stesso), la giurisprudenza ritiene che la responsabilità dell'Istituto scolastico e dell'insegnante abbia natura contrattuale (art. 1218 c.c.) con obbligo di risarcimento per inadempimento, salvo che non provi che esso sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile: la scuola deve provare in giudizio che non ha potuto impedire il fatto a causa della azione altrui che lo ha impedito (ordine scritto, fatto dell'autorità, forza maggiore).

L'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola produce l'instaurazione di un vincolo contrattuale dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo, pertanto, la parte che agisce in giudizio (GENITORI DELL'ALUNNO) dovrà provare che il danno si è verificato durante lo svolgimento delle attività didattiche, il convenuto (SCUOLA) dovrà provare che l'evento dannoso è stato provocato da causa non imputabile né all'insegnante e né alla scuola.

Recenti sentenze hanno stabilito che il titolo di responsabilità, nel caso di alunni che subiscano danni durante il tempo in cui dovrebbero esser sorvegliati dal personale della scuola, può essere duplice e può esser fatto valere contemporaneamente con analoga prova per l'esonero della responsabilità. La scuola può essere chiamata in giudizio sotto entrambi i profili (contrattuale=fondato sull'iscrizione; extracontrattuale=principio generale "non fare del male a nessuno").

Invece la responsabilità del genitore, di cui allo stesso articolo 2048 c.c. comma 1, non trova limiti spazio-temporali.

Spazi e tempi della responsabilità del docente

Com'è noto, il CCNL 2006-2009 all'articolo 29, comma 5, mantenuto dal nuovo CCNL, disciplina gli obblighi di vigilanza dei docenti e, alla Tabella A dei profili ATA, quelli per l'area A del personale.

Il regolamento di Istituto e la circolare attuale disciplinano, nella competenza del CDI e del DS, le modalità per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima.

Il rispetto del regolamento interno del circolo o dell'istituto NON esenta i docenti da responsabilità civile o penale nei confronti degli studenti.

La Cassazione Civile, Sezione I, con sentenza n. 3074 del 30 marzo 1999 ha stabilito che: "L'Istituto d'istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate".

Con il termine delle lezioni e l'accompagnamento al portone si realizza di fatto il subentro (anche potenziale) della responsabilità del genitore.

Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione

L'intervallo è a tutti gli effetti "tempo scuola" e, in quanto tale, rientra nell'ordinario orario di lezione settimanale del docente. Pertanto, durante l'intervallo gli alunni debbono essere vigilati dai docenti, tale obbligo è esteso ovviamente anche ai collaboratori scolastici presenti sul piano; la presenza di macchine distributrici automatiche in alcuni plessi, costituisce fonte di attrazione per gli alunni, ma anche di incremento di attenzione per i docenti, e certamente occasione di più di un intervento correttivo nell'eventualità che si creino situazioni di rischio o semplicemente di scarso rispetto per gli altri: non occorre che l'alunno scorretto sia della propria classe, intervenga il docente presente che è sempre un educatore.

La C.M. 105 del 16 aprile 1975 all'art. 17 lettera f affermava: "durante l'intervallo delle lezioni, che è almeno di 10 minuti, è necessario che il personale docente di turno vigili sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose".

E' obbligo della scuola stabilire le modalità e i criteri attraverso un regolamento interno deliberato dal Consiglio di Istituto ai sensi del D.Lgs. 297/1994, art. 10 comma 3.

L'obbligo di sorveglianza sugli studenti e le conseguenti responsabilità discendono dagli art. 2047 e 2048 del Codice Civile.

- L'obbligo di vigilanza sugli alunni ha carattere prioritario su ogni altra attività e incombe su tutto il personale della scuola, in particolare sui docenti e sui collaboratori scolastici.
- Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.
- Il collaboratore scolastico non può rifiutare di svolgere la vigilanza su richiesta del docente e, in caso d'omissione, è responsabile dei danni subiti dagli alunni.
- Tale rifiuto è a maggior ragione indebito e fonte di responsabilità disciplinare se opposto da parte di docenti e dei collaboratori

Il personale scolastico è tenuto ad esercitare la sorveglianza sugli studenti. Al fine di evitare ogni "vuoto" nella vigilanza, tutto il personale è tenuto alla scrupolosa osservanza dell'orario di servizio.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei docenti e per intervenire in caso di necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso, ecc.), sono tenuti a rispettare il proprio piano di servizio e a presidiare

costantemente il proprio settore, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per gravi motivi.

Nei plessi con più piani, in presenza almeno due CS, deve essere garantita la sorveglianza su tutte le aree (esempio: 1 CS → 1 piano)

Le presenti misure organizzative integrano quelle regolamentari e tendono a prevenire il verificarsi d'eventi dannosi nei confronti degli alunni assicurando la necessaria vigilanza:

- durante lo svolgimento delle attività didattiche;
- dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
- durante i cambi di turno tra i professori;
- durante l'intervallo/ricreazione;
- durante il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle lezioni;
- riguardo ai "minori bisognosi di soccorso";
- durante il tragitto scuola - palestra fuori sede e viceversa;

Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il docente in orario è responsabile della vigilanza sugli alunni della sua classe compresi gli studenti che, per motivi disciplinari, sono stati temporaneamente allontanati dall'aula.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica, deve, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi, affida ad un collaboratore scolastico o ad un collega disponibile la vigilanza sugli alunni sino al suo ritorno. L'insegnante può consentire allo studente che lo richiama, di uscire dall'aula o dal laboratorio controllando, tuttavia, che l'assenza sia limitata al tempo strettamente necessario. Durante le lezioni, non è consentito far uscire dall'aula più di uno studente alla volta.

Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula.

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, presso ciascun ingresso dell'edificio è presente un collaboratore scolastico con compiti di vigilanza sugli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle aule. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. La condizione di ristrettezza di personale CS impone una realistica valutazione: il personale addetto è decisamente ai limiti della funzionalità, ma sopperisce, da parte di tutti un impegno e una collaborazione encomiabile in più di un caso.

Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti.

Il docente che, al termine della lezione, prosegue il suo orario presso un'altra classe, si trasferisce tempestivamente verso quest'ultima affidando la sorveglianza temporanea al personale ausiliario, realisticamente tale affidamento può essere considerato "dinamico" o "potenziale", tenuto conto che il senso della presente comunicazione è prendere atto dell'esistente e farvi fronte con senso di responsabilità condiviso, pur disponendo misure sul piano organizzativo e della sicurezza da parte del DS.

Il docente che ha terminato il suo orario di servizio giornaliero rimane in classe assicurando la sorveglianza fino all'arrivo del docente dell'ora successiva; in caso di eccessivo ritardo da parte di quest'ultimo, affidata la sorveglianza della classe ad un collaboratore scolastico, segnala la circostanza al Collaboratore del Dirigente Scolastico per l'eventuale sostituzione.

Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l'insegnante in servizio.

Per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che iniziano il servizio a partire dalla 2^a ora o successiva o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire il rapido cambio del docente sulla scolaresca.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti stessi nelle classi; in caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al Collaboratore del Dirigente Scolastico.

Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione

Al suono della campanella dell'intervallo, tutti gli studenti escono ordinatamente dall'aula per frequentare gli spazi comuni (vedi planimetrie in ogni piano dell'edificio) sotto la sorveglianza del docente in orario.

La vigilanza sugli alunni nei periodi d'intervallo-ricreazione, salvo diverse disposizioni della Presidenza, è assicurata dai docenti impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione. A tal fine, il docente rimane in prossimità dell'ingresso per poter vigilare sugli studenti presenti negli spazi comuni antistanti (corridoi, ecc.).

Si ricorda che tutti gli studenti devono uscire dall'aula durante l'intervallo, pertanto il docente incaricato della sorveglianza vigila affinché nessuno studente rientri in aula senza giustificato motivo, occorre favorire il ricambio d'aria anche in periodo invernale per evidenti ragioni di igiene e di benessere comune. È rimesso alla valutazione del docente incaricato derogare eventualmente per particolari condizioni degli alunni.

Tenuto conto del numero di aule che si affacciano sul corridoio e del corrispettivo numero di docenti (accresciuto dai docenti di sostegno), la vigilanza all'intervallo deve essere garantita da un numero discreto di persone; occorre però che tutti i docenti in servizio effettuino tale funzione collettivamente e singolarmente, senza esimersi per motivi ingiustificabili o irrilevanti. A titolo di esempio si consideri la necessità personale del docente che deve vigilare sulla classe all'intervallo: affidi temporaneamente al collega già presente in corridoio la vigilanza sul gruppo di studenti. Lo scopo è non denegare questa essenziale funzione a tutela dei minori affidati, non certo limitare l'esplicazione di necessità o non riconoscerne l'esistenza o l'importanza.

I collaboratori scolastici, durante l'intervallo, vigilano sugli spazi di competenza prestando attenzione, unitamente ai docenti, anche all'ordinata frequentazione dei bagni da parte degli studenti.

Vigilanza durante il tragitto aula – uscita dall'edificio al termine delle lezioni.

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che, presso ciascuna porta di uscita dell'edificio, sia presente un collaboratore scolastico con il compito di vigilare durante il transito degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi settori di servizio. I docenti dell'ultima ora di lezione assicurano la vigilanza sugli studenti sino all'uscita dell'edificio.

Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso".

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni portatori di disabilità grave, alunni temporaneamente limitati nel movimento, oppure particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi: deve essere sempre assicurata dal

docente di sostegno in orario e dal docente della classe coadiuvato, in caso di necessità, da collaboratori scolastici in particolare da quelli dedicati ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL.

Vigilanza durante il tragitto scuola – palestra fuori sede e viceversa – edificio della mensa scolastica esterno

Durante il tragitto scuola-palestra/ scuola-mensa fuori sede, e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata ai docenti in orario, eventualmente coadiuvati nell'accompagnamento della classe, da un collaboratore scolastico.

Si confida sulla consueta fattiva collaborazione, sul buon senso comune ed etica professionale, soli elementi destinati a fronteggiare casi di necessità ed emergenze anche organizzative non altrimenti gestibili.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Simona Convenga

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93